



N.48.421 di Repertorio

N.14.358 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio (28.7.2017).

Alle ore sedici e dieci minuti.

In Brescia, nel mio studio sito in via San Zeno al civico n.99/A.

Avanti a me Enrico Lera, notaio residente in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, è presente il signor:

LAMBERTI GIORGIO, nato a Brescia il 28 gennaio 1969, residente a Brescia, via G. B. Francino n.36, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società

**"CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO - S.P.A."
società per azioni con unico azionista**

con sede in Brescia, via Bazoli n.6, capitale sociale Euro 6.669.109,08 (seimilioneiseicentosessantannovecentonove e otto centesimi), interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita I.V.A. 00750630170, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Brescia al n.209890.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione a sensi di legge e di statuto, l'assemblea straordinaria in unica adunanza degli azionisti della società.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, il quale mi richiede di redigerne il verbale.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me notaio l'incarico di redigere il verbale.

Il presidente dell'assemblea quindi constata e da' atto:

- che oltre ad esso comparente, presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti i consiglieri signori GRAMANO FRANCO e GUINDANI DIONIGI, mentre sono assenti giustificati i consiglieri signore ROSSI MARIACOSTANZA e CORNIANI PAOLA;

- che è presente, per delega già agli atti della società, l'unico azionista "COMUNE DI BRESCIA", con sede in Brescia, piazza Della Loggia n.1, codice fiscale 00761890177, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato in assemblea dal signor BRAMBILLA GIANDOMENICO;

- che il predetto unico azionista è iscritto a libro soci a termini di legge e di statuto ed ha provveduto a-

REGISTRATO

a Brescia

Agenzia delle Entrate 2

in data

N.

serie 1T

gli adempimenti di legge;

- che è presente il sindaco effettivo signor VOLLONO FRANCESCO mentre risultano assenti giustificati i sindaci effettivi signori SESTO ANTONIO, presidente del collegio sindacale, e MIGLIORATI ELISABETTA.

Il presidente dichiara pertanto di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che la presente assemblea è validamente costituita, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie principalmente derivanti dall'adeguamento al D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il presidente dell'assemblea procede all'esposizione dei motivi che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione del sopra riportato ordine del giorno, inerenti sostanzialmente alla necessità di adeguare lo statuto della società alle previsioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.L.vo n.175 del 19 agosto 2016, come modificato dal D.L.vo n.100 del 16 giugno 2017.

Quindi riferisce che il Consiglio Comunale di Brescia, con deliberazione n.58 del 25 luglio 2017, ha approvato le modifiche proposte, che riguardano, in ossequio alle previsioni della normativa di recente emanazione teste' citata, l'introduzione nello statuto sociale della previsione di un limite di fatturato effettuato nello svolgimento di compiti affidati dal Comune di Brescia, oltre a modifiche relative ad aspetti in tema di coordinamento e direzione della società. A tal proposito riferisce che si propone di prevedere statutariamente il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato e il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Si propone inoltre di modificare la composizione dell'organo amministrativo, di ridefinire le limitazioni per la composizione di detto organo e di modificare la disciplina in tema di revisione legale.

Il presidente propone infine, in una logica di contenimento di spese ed oneri, di eliminare dallo statuto sociale la necessità di predisporre luoghi audio/video collegati a carico della società, al fine dello svolgimento dell'assemblea degli azionisti.

A seguito di quanto esposto, il presidente propone la modifica dell'articolo 6 (sei) dello statuto sociale e l'accorpamento dello stesso all'attuale articolo 7 (sette), l'introduzione di un nuovo articolo 7 (sette), riguardante gli organi sociali, e la modifica degli arti-

coli 9 (nove), 13 (tredici), 15 (quindici), 20 (venti), 21 (ventuno) e 22 (ventidue) dello statuto sociale.

Esaurito il proprio intervento, dopo aver dato lettura del testo degli articoli oggetto di modifica che l'organo amministrativo intende sottoporre all'approvazione assembleare, il presidente invita l'assemblea alla discussione.

Dopo breve ma approfondita discussione, nel corso della quale interviene il sindaco signor VOLLONO FRANCESCO, il quale si associa a quanto proposto in assemblea sottolineandone la legale eseguibilità, il presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della società"

"CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO - S.P.A."

DELIBERA

1) Di accorpare la formulazione degli articoli 6 (sei) e 7 (sette) dello statuto sociale, conseguentemente modificando il testo dell'articolo 6 (sei) del medesimo come segue:

"ART. 6

6.1 Il capitale è determinato in Euro 6.669.109,08 (seimilioneiseicentosessantatanovemilacentonove virgola zerootto) ed è diviso in n.1.292.463 (unmilione duecentonovantaduemilaquattrocentosessantatre) azioni da Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) cadauna ai sensi di legge.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

6.3 La partecipazione del Comune di Brescia non potrà essere inferiore al 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale.

6.4 In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi è fatto salvo in favore degli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione spedita dal venditore, a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli azionisti risultanti dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato l'acquirente ed il prezzo offerto.

6.5 In qualsiasi caso la prelazione dovrà riguardare l'intero pacchetto offerto. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni in vendita verranno ripartite fra gli acquirenti in proporzione alle partecipazioni di ciascun acquirente.

6.6 Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione la vendita a terzi sarà libera purché alle condizioni ed al nominativo risultante dall'offerta di vendita.

6.7 In caso di mancato rispetto della procedura del pre-

sente articolo l'eventuale vendita sarà priva di effetto nei confronti della società.

6.8 In ogni caso l'ammissione di nuovi azionisti è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di cui appresso, per cui l'Organo Amministrativo negherà l'iscrizione a libro soci nel caso si presenti uno dei seguenti motivi:

a) che non si tratti di Banche, Associazioni, Fondazioni, Enti o Società diversi dalle precedenti che non abbiano questi ultimi quale proprio socio, anche di minoranza, un Ente pubblico;

b) che l'attività specifica svolta dal socio proposto si possa ritenere in concorrenza con l'attività della Società;

c) che i soci proposti, o gli amministratori o i soci di maggioranza delle società proposte quali azioniste, siano privi dei requisiti di onorabilità determinati con riferimento alle disposizioni in vigore per le società finanziarie.

6.9 Al fine dell'attuazione di quanto precede, qualora nessuno degli azionisti abbia esercitato il diritto di prelazione in relazione alla proposta di vendita di azioni, l'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità del nuovo azionista, secondo le condizioni indicate nel precedente comma, dando comunicazione della propria decisione a tutti gli interessati. Nel caso l'Organo Amministrativo non dovesse pronunciarsi nei termini sopra indicati, si intenderà approvata l'ammissione del nuovo azionista.

6.10 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.".

2) Di prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, introducendo nello statuto il seguente articolo 7 (sette), portante la disciplina generale degli organi sociali:

"ART. 7

ORGANI SOCIALI

7.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico,
- il Collegio Sindacale e il Revisore,
- ogni altro organo, che la società decidesse di adottare, espressamente previsto dalle norme generali in tema di società.

7.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali."

3) Di eliminare dallo statuto sociale la necessità di predisporre luoghi audio/video collegati a carico della società, al fine dello svolgimento dell'assemblea degli azionisti, conseguentemente modificando l'articolo 9 (nove) del medesimo come segue:

"ART. 9

9.1 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

9.2 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2366 C.C., mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

9.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 C.C. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.

9.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si riterrà svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante."

4) Di prevedere che la società, salvo decisione motivata dell'assemblea dei soci, sia amministrata da un ammi-

nistratore unico, conseguentemente modificando l'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale come segue:

"ART. 13

13.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, in tale ultima ipotesi la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 per la parità di genere.

13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci, e vengono eletti dall'Assemblea, nei limiti di cui al precedente comma.

13.3 Gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

13.4 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico.".

5) Di prevedere che il vicepresidente abbia esclusivamente funzioni di sostituto in caso di assenza o impedimento del presidente, senza alcun compenso aggiuntivo, e che potrà essere nominato un solo amministratore delegato, conseguentemente modificando l'articolo 15 (quindici) dello statuto sociale come segue:

"ART. 15

15.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.".

6) Di togliere la possibilità che l'assemblea assegni agli amministratori un compenso annuale anche sotto forma di partecipazione agli utili, conseguentemente modificando l'articolo 20 (venti) dello statuto sociale come segue:

"ART. 20

20.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, all'Amministratore Unico ed ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive deleghe, è attribuita la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblica-

te, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

20.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.3 Ai sensi dell'art. 2389 comma 3 C.C., nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7.3 del presente statuto, l'Assemblea determina all'atto della nomina del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico, una somma complessiva annuale per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà poi, nella prima riunione successiva, a ripartire tale somma al proprio interno.

20.4 L'organo amministrativo e/o gli amministratori (Presidente, Vice Presidente e/o Consiglieri Delegati) potranno delegare parte dei propri poteri a terzi anche non soci, relativamente ai singoli atti o categorie di atti.".

6) Di prevedere che la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, conseguentemente modificando l'articolo 21 (ventuno) dello statuto sociale come segue:

"ART. 21

21.1 La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.

21.2 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.

21.3 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea che effettua la nomina, su proposta motivata dell'organo di controllo.".

7) Di prevedere che oltre l'ottanta per cento del fatturato debba essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Brescia, conseguentemente modificando l'articolo 22 (ventidue) dello statuto sociale come segue:

"ART. 22

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio con il conto economico, a norma di legge.

22.3 In ottemperanza all'art.16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Brescia.

22.4 La produzione ulteriore rispetto al limite di fat-

turato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."."

Il presidente dà atto che tale testo viene approvato all'unanimità'.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e venticinque minuti.

* * *

Previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega sotto la lettera "A" il testo dello statuto come sopra modificato, omessane la lettura per espressa dispensa datane dal comparente, il quale dichiara di averne già esatta conoscenza unitamente agli intervenuti in assemblea.

Le spese del presente verbale sono a carico della società'.

Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto, in assemblea, al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà' ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce e a margine.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia a mia personale assistenza e dettatura, occupa due fogli per pagine sette e fin qui dell'ottava.

F.TO LAMBERTI GIORGIO

F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.

* * *

Allegato "A" all'atto n.48.421/14.358 di rep. Notaio Lera

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione

"CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO - S.P.A."

ART. 2

2.1 La Società ha per oggetto:

la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi.

2.2 Potrà inoltre svolgere e promuovere senza scopo di lucro, ogni attività sportiva ed ogni attività svolta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport.

2.3 Per il raggiungimento del proprio scopo la società potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con gestione diretta o anche mediante affitto di ristoranti, bar, spacci, come potrà altresì realizzare, organizzare, gestire, affittare istituti di

medicina dello sport.

2.4 Essa, nei limiti fissati dalle Leggi 77/1983, 1/1991 e dal D.L. 143/1991 convertito nella Legge 5 luglio 1991 n° 197, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché assumere partecipazioni, purché non ai fini di collocamento, in altre ditte o Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 3

3.1 La società ha sede in Brescia.

3.2 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero.

ART. 4

4.1 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.

ART. 5

5.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea, senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione.

5.2 Il recesso non è ammesso altresì in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

5.3 In caso di recesso, per qualsiasi causa, il valore delle azioni è determinato in base a formule miste reddituali e patrimoniali che tengano conto anche dell'avviamento.

ART. 6

6.1 Il capitale è determinato in Euro 6.669.109,08 (seimilioneiseicentosessantatanovemilacentonove virgola zerootto) ed è diviso in n.1.292.463 (unmilione duecentonovantaduemilaquattrocentosessantatre) azioni da Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) cadauna ai sensi di legge.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

6.3 La partecipazione del Comune di Brescia non potrà essere inferiore al 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale.

6.4 In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi è fatto salvo in favore degli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione spedita dal venditore, a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli azionisti risultanti dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato l'acquirente ed il

prezzo offerto.

6.5 In qualsiasi caso la prelazione dovrà riguardare l'intero pacchetto offerto. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni in vendita verranno ripartite fra gli acquirenti in proporzione alle partecipazioni di ciascun acquirente.

6.6 Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione la vendita a terzi sarà libera purché alle condizioni ed al nominativo risultante dall'offerta di vendita.

6.7 In caso di mancato rispetto della procedura del presente articolo l'eventuale vendita sarà priva di effetto nei confronti della società.

6.8 In ogni caso l'ammissione di nuovi azionisti è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di cui appresso, per cui l'Organo Amministrativo negherà l'iscrizione a libro soci nel caso si presenti uno dei seguenti motivi:

a) che non si tratti di Banche, Associazioni, Fondazioni, Enti o Società diversi dalle precedenti che non abbiano questi ultimi quale proprio socio, anche di minoranza, un Ente pubblico;

b) che l'attività specifica svolta dal socio proposto si possa ritenere in concorrenza con l'attività della Società;

c) che i soci proposti, o gli amministratori o i soci di maggioranza delle società proposte quali azioniste, siano privi dei requisiti di onorabilità determinati con riferimento alle disposizioni in vigore per le società finanziarie.

6.9 Al fine dell'attuazione di quanto precede, qualora nessuno degli azionisti abbia esercitato il diritto di prelazione in relazione alla proposta di vendita di azioni, l'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità del nuovo azionista, secondo le condizioni indicate nel precedente comma, dando comunicazione della propria decisione a tutti gli interessati. Nel caso l'Organo Amministrativo non dovesse pronunciarsi nei termini sopra indicati, si intenderà approvata l'ammissione del nuovo azionista.

6.10 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.

ART. 7

ORGANI SOCIALI

7.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci,

- il Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico,
- il Collegio Sindacale e il Revisore,
- ogni altro organo, che la società decidesse di adottare, espressamente previsto dalle norme generali in tema di società.

7.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ASSEMBLEE

ART. 8

8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.

8.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

8.3 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364 C.C., ultimo comma, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.4 Ai sensi dell'art. 2447 bis C.C. ultimo comma spetta all'assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al comma primo punti a) e b) dell'art. 2447 bis C.C..

ART. 9

9.1 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

9.2 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2366 C.C., mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

9.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 C.C. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.

9.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fe-

de e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si riterrà svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 10

10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro mancanza dalla persona designata dall'assemblea.

10.2 Il Presidente, salvo il disposto dell'art. 2371 C.C. ultimo comma, col consenso dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci.

10.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da Verbale firmato dal Presidente, dal Segretario od eventualmente dagli scrutatori.

10.4 Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, con consenso dell'assemblea.

ART. 11

11.1 Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro cui spetta il diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei Soci.

11.2 Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee nel rispetto dell'art. 2372 C.C..

11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

ART. 12

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C..

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 13

13.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di conteni-

mento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, in tale ultima ipotesi la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 per la parità di genere.

13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci, e vengono eletti dall'Assemblea, nei limiti di cui al precedente comma.

13.3 Gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

13.4 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico.

ART. 14

14.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni e per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

ART. 15

15.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

ART. 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

ART. 17

17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo.

17.2 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione

ne si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul corrispondente libro sociale da parte del Presidente medesimo e del Segretario.

ART. 18

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 19

19.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

ART. 20

20.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, all'Amministratore Unico ed ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive deleghe, è attribuita la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

20.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.3 Ai sensi dell'art. 2389 comma 3 C.C., nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7.3 del presente statuto, l'Assemblea determina all'atto della nomina del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico, una somma complessiva annuale per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà poi, nella prima riunione successiva, a ripartire tale somma al proprio interno.

20.4 L'organo amministrativo e/o gli amministratori (Presidente, Vice Presidente e/o Consiglieri Delegati) potranno delegare parte dei propri poteri a terzi anche non soci, relativamente ai singoli atti o categorie di atti.

ART. 21

21.1 La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.

21.2 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio

"Comune di Brescia" la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.

21.3 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea che effettua la nomina, su proposta motivata dell'organo di controllo.

ART. 22

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio con il conto economico, a norma di legge.

22.3 In ottemperanza all'art.16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Brescia.

22.4 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 23

23.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a quando questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti fra i soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 24

24.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25

25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 26

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci o loro eredi e/o amministratori e/o liquidatori o fra gli stessi soci e/o loro eredi, sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su ricorso della parte più diligente.

26.2 Il Collegio arbitrale deciderà "de bono et aequo" inappellabilmente senza formalità nemmeno di procedura e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti a-

gli stessi arbitri.

ART. 27

27.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis C.C. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 28

28.1 Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di società per azioni.

F.TO LAMBERTI GIORGIO

F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82.